

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA DELLA FEDERAZIONE OLANDESI
PRODUTTORI DI ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE (FNLS), sezione calzaturiera E
DELL'ASSOCIAZIONE DEI GROSSISTI, DEGLI IMPORTATORI, DEGLI ESPORTATORI E DEGLI
AGENTI DEL SETTORE CALZATURIERO (VIMAGRO)**

2018

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Nelle seguenti condizioni generali si intende con Venditore:
ogni membro della Federazione olandesi produttori di articoli in pelle e calzature (*cezione calzaturiera*) o dell'Associazione dei grossisti, degli importatori, degli esportatori e degli agenti del settore calzaturiero) che applica queste condizioni nonché il relativo o i relativi rappresentanti e successori;
con Controparte: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con il venditore, oppure che desideri concluderlo, e, oltre a questi, il relativo o i relativi rappresentanti, procuratori, aventi diritto ed eredi.
Per quel che riguarda gli aderenti ai gruppi d'acquisto vale quanto stabilito all'articolo 6.
- 2 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte, gli incarichi e gli accordi del venditore, sia per quel che riguarda la fornitura di merci e/o di parti delle stesse, sia per quel che riguarda la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi, a meno che non sia espressamente e per iscritto diversamente convenuto. Queste condizioni generali si applicano anche ad accordi presi per via elettronica, per esempio tramite e-mail o un sistema EDI (interscambio elettronico di dati).
- 3 Le presenti condizioni si applicano anche a tutti gli accordi con il venditore per la cui esecuzione si faccia ricorso a terzi.
- 4 A tutte le offerte, le proposte, le comunicazioni e gli accordi del venditore si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali, a prescindere da un eventuale (precedente) rinvio della controparte alle sue o ad altre condizioni generali. Il venditore rifiuta espressamente le condizioni generali dichiarate applicabili dalla controparte, attestando di non averle mai accettate.
- 5 In caso di controversia sull'interpretazione delle presenti condizioni, fa fede il testo in lingua neerlandese.
- 6 In caso di difformità tra il testo dell'offerta e una disposizione delle condizioni generali del venditore, prevale, per quel che riguarda quella specifica disposizione, il testo dell'offerta, senza pregiudizio dell'applicabilità delle altre disposizioni previste dalle condizioni generali del venditore.

2 OFFERTE/PROPOSTE

- 1 Tutte le offerte fatte dal venditore sono senza impegno, a meno che non sia diversamente specificato nell'offerta stessa. I listini prezzi allegati alle offerte, i depliant e gli altri dati vengono forniti nel modo più accurato possibile. Nemmeno queste informazioni sono vincolanti, fatto salvo il caso in cui ciò non sia espressamente comunicato.
- 2 In caso di preventivo articolato non esiste alcun obbligo per il venditore di fornire una parte dei beni compresi nell'offerta a una parte concordata del prezzo convenuto per l'intera fornitura.
- 3 Le proposte riguardano esclusivamente le quantità citate nell'offerta e non valgono automaticamente per ordinativi successivi.
- 4 Il venditore si riserva il diritto di rifiutare gli ordini, nonché il diritto di consegnare in contrassegno o di esigere l'emissione di una garanzia bancaria.
- 5 Se il venditore fornisce o mostra un campione, un modello o un esempio, la qualità dei beni da fornire può divergere in misura ridotta dal campione.

3 L'ACCORDO

- 1 Viene realizzato un accordo nel momento in cui viene ricevuto l'ordine, ma le vendite sono vincolanti solo dopo che sono trascorsi cinque giorni lavorativi a partire dal momento in cui viene ricevuto l'ordine stesso. Una volta trascorsi cinque giorni lavorativi a partire dal momento in cui viene ricevuto l'ordine, il venditore può informare la controparte che non è avvenuto nessun accordo; ciò non implica che il venditore sia tenuto a un risarcimento danni. Se l'accordo avviene per via elettronica, in mancanza dell'invio di una conferma dell'ordine da parte del venditore, l'acquirente non gode della possibilità di sciogliere l'accordo stesso.
- 2 Eventuali accordi supplementari riguardanti per esempio modifiche della controparte vincolano il venditore solo se queste vengono confermate per iscritto dal venditore; in questo caso fanno fede i documenti del venditore.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

- 3 Ogni accordo viene stipulato dal venditore con la condizione sospensiva che la controparte - a giudizio esclusivo del venditore - sia sufficientemente solvibile per il rispetto dell'accordo. Se la controparte, entro tre giorni dalla data della conferma dell'ordine, non riceve comunicazioni dal venditore, ciò significa che essa è stata ritenuta solvibile e che il venditore ha accettato l'ordine.
- 4 L'annullamento dell'ordine o di una sua parte viene comunicato dal venditore alla controparte se possibile entro trenta giorni dalla conferma dell'ordine stesso, ma in ogni caso entra sessanta giorni; in quest'ultimo caso il venditore giustifica il fatto di non aver potuto annullare entro trenta giorni. In caso di annullamento di una parte dell'ordine dopo 30 giorni, la controparte ha il diritto di negoziare la parte dell'ordine collegata che può invece essere consegnata.
- 5 Il venditore è autorizzato, al momento della stipula dell'accordo o successivamente, prima di effettuare le sue prestazioni, a esigere dalla controparte il pagamento anticipato oppure una garanzia che assicuri il rispetto sia dei pagamenti che degli altri obblighi, nel caso in cui la controparte non rispetti i propri obblighi oppure se esiste il timore fondato che non si comporterà in questo modo.
- 6 Se si tratta di un ordine senza data, se non diversamente specificato, questo deve essere ritirato entro sei mesi, a far data dal giorno della conferma scritta dell'accordo. Se questo non avviene, a partire dal primo giorno del sesto mese, la merce è considerata pronta per il ritiro e il venditore è autorizzato a procedere alla fatturazione. Inoltre, a partire da quel momento, i costi di deposito saranno a carico della controparte. Un ordine di consegna senza data è un ordine per cui non è stata fissata una data di consegna.

4 PREZZI

- 1 Le modifiche ai prezzi nei preventivi del venditore possono avvenire solo in caso di condizioni straordinarie o di disposizioni di legge.
- 2 Nel caso in cui si verificano condizioni straordinarie o esistano disposizioni di legge, il venditore è autorizzato ad aumentare il prezzo dell'ordine di conseguenza, tenendo in considerazione le eventuali disposizioni di legge vigenti, a condizione tuttavia che gli aumenti di prezzo già noti per il futuro siano comunicati nella conferma d'ordine. Se l'aumento dei prezzi avviene entro tre mesi dalla stipula dell'accordo, la controparte è autorizzata ad annullare l'accordo, a meno che il venditore non sia stato costretto all'aumento dei prezzi sulla base di disposizioni di legge.

5 CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA

- 1 Se non diversamente convenuto, tutte le spedizioni in cui la merce abbia un valore superiore a 400 € avvengono, nei Paesi Bassi, franco destino della controparte, con la modalità di spedizione più economica per il venditore. I costi di gestione e di spedizione per gli invii di merce con un valore inferiore a quello sopraccitato vengono imputati dal venditore alla controparte, se non diversamente convenuto. La data di consegna è il momento in cui la merce lascia il magazzino o la ditta del venditore.
- 2 La controparte ha l'obbligo di controllare immediatamente al momento della consegna la merce e gli imballi per verificare eventuali difetti o danni, nonché di effettuare tale controllo dopo la comunicazione del venditore che la merce è a disposizione della controparte.
Eventuali difetti o danni della fornitura e/o degli imballi presenti al momento della consegna devono essere riportati dalla controparte sulla bolla di consegna, sulla fattura e/o sui documenti di trasporto; se ciò non avviene, significa che la controparte ha accettato quanto consegnato. Eventuali reclami relativi a queste forniture non saranno presi in considerazione.
- 3 Le discordanze nella quantità di merce presente negli imballi e le mancanze rilevate al momento dell'apertura delle confezioni devono essere comunicate per iscritto al venditore entro 5 giorni lavorativi dalla fornitura.
- 4 Limitate discordanze di colore, modello, quantità ordinata e simili di natura non insolita per il settore sono tollerabili.
- 5 Il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali, che può fatturare separatamente; la controparte è quindi obbligata a saldare in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 delle presenti condizioni. Se e fintanto che una spedizione parziale non è stata saldata dalla controparte e/o la controparte non rispetta altri obblighi previsti dall'accordo in questione o da accordi precedenti, il venditore è autorizzato, senza ulteriore avviso e senza intervento giudiziario, a sospendere le altre forniture oppure ad annullare l'accordo in seguito a un'ingiunzione nella quale sia stato dato alla controparte un termine ragionevole per il rispetto dei suoi impegni, a scelta del venditore, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, dei costi e degli interessi.
- 6 Se di una serie non può essere fornito più del 25%, la controparte ha il diritto di annullare la parte dell'accordo di acquisto se esso riguarda tutta la serie. Il venditore è tenuto quindi a riprendere le merci già consegnate ma non

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

ancora vendute appartenenti a quella serie, con l'eccezione di quanto stabilito al comma 5. Saranno a carico della controparte solamente le merci fornite appartenenti alla serie mancante che sono state effettivamente vendute.

- 7 Quando la merce non viene ritirata dalla controparte dopo la scadenza della data di consegna, essa rimane stoccata a sua disposizione, a suo carico e a suo rischio. Dopo un periodo di due settimane il venditore è autorizzato alla vendita (sulla base di una trattativa privata) di questi beni. L'eventuale minor introito e i costi saranno a carico della controparte, fatti salvo gli altri diritti del venditore, a meno che il venditore stesso non sia in difetto, per quel che riguarda i beni da consegnare, nel rispetto dei suoi obblighi nei confronti della controparte. Il venditore comunica per iscritto alla controparte che i beni vengono stoccati a carico e a rischio della controparte stessa.

6 GRUPPI D'ACQUISTO

- 1 Per quel che riguarda accordi stipulati con gruppi d'acquisto a favore degli aderenti agli stessi, il singolo aderente presso cui avviene la consegna finale viene sempre considerato come controparte, per cui valgono inalterate le presenti condizioni; entrambe le parti sono quindi responsabili del rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo o dagli accordi conclusi. Il venditore è dunque autorizzato, in caso di mancato pagamento da parte del gruppo di acquisto, a ricordare al singolo aderente i suoi obblighi per quel che riguarda nello specifico i beni a lui forniti, a prescindere dal fatto che l'aderente abbia rispettato i suoi obblighi nei confronti del gruppo d'acquisto.

7 ANNULLAMENTO/RIFIUTO DI RITIRO DA PARTE DELLA CONTROPARTE

- 1 L'annullamento della controparte di un ordine accettato dal venditore è valido solo se viene comunicato allo stesso per iscritto.
- 2 Nel caso in cui la controparte desideri annullare l'accordo come conseguenza della scadenza del termine di consegna, la controparte è tenuta dapprima a concedere al venditore un ulteriore termine di consegna di almeno 10 giorni lavorativi a partire dal momento in cui la controparte ha comunicato al venditore il proprio desiderio di annullamento. In seguito, la controparte è autorizzata all'annullamento secondo quanto stabilito al comma 1.
- 3 Dopo che il venditore ha dichiarato il suo accordo all'annullamento, la controparte è comunque tenuta a rimborsargli tutti i costi sostenuti per l'esecuzione dell'accordo e/o a causa dell'annullamento, come pure il danno ancora da subire e il mancato guadagno causato dallo stesso, a prescindere dagli altri suoi diritti nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.
- 4 Se la controparte annulla ugualmente l'ordine, è tenuta inoltre:
- al pagamento di quanto già fornito;
 - al risarcimento dei costi derivanti dall'annullamento e dalle eventuali perdite di valuta se il venditore ha concluso un accordo valutario con una banca o con terzi per quel che riguarda l'ordine;
 - a svincolare il venditore da crediti nei confronti di terzi derivanti dall'annullamento dell'ordine, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.
- 5 La controparte non è tenuta al risarcimento dei costi e/o dei danni se l'annullamento avviene a causa di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi propri del venditore.
- 6 La merce specificamente fabbricata, lavorata, confezionata, ecc. su misura per la controparte non verrà ripresa e/o accreditata da parte del venditore, ad eccezione del caso in cui vi sia un'inadempienza nel rispetto di un obbligo proprio del venditore.
- 7 Se la controparte rifiuta di ritirare un ordine già pronto entro il termine di consegna stabilito, si applica per intero quanto stabilito al comma 1, a condizione che la merce sia a disposizione della controparte e sia appena stata consegnata e se la controparte ha saldato l'importo totale aumentato degli interessi, di tutti i costi di stoccaggio e dei costi supplementari, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 14 delle presenti condizioni.

8 TRASPORTO/RISCHIO

- 1 Il modo di trasporto, la spedizione, il confezionamento, ecc., in mancanza di ulteriori indicazioni da parte della controparte al venditore, sono stabiliti dal venditore, che si comporta come "un buon padre di famiglia o un buon commerciante". Eventuali richieste specifiche della controparte per quel che riguarda il trasporto o la spedizione vengono accettate solo se la controparte ha dichiarato di farsi carico dei costi aggiuntivi che ne derivano.
- 2 Se è stato concordato che la spedizione delle merci avviene franco domicilio, la consegna è a carico e a rischio del venditore.
- 3 Il venditore è autorizzato a calcolare un risarcimento per materiali di imballo costosi, risarcimento che verrà citato in fattura. Se il venditore fattura questo risarcimento, esso verrà calcolato quando allo stesso verranno restituiti questi costosi materiali di imballo in buono stato. I costi della spedizione di reso sono a carico della controparte.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

9 FORZA MAGGIORE (INADEMPIENZA NON IMPUTABILE NEL RISPETTO DELL'ACCORDO)

- 1 Per forza maggiore si intende: qualsiasi circostanza imprevedibile o indipendente dalla volontà delle parti in seguito alla quale il rispetto dell'accordo non possa più essere ragionevolmente preteso dalla controparte. Per "forza maggiore" si intende in ogni caso: astensione dal lavoro o serrata di fornitori, (annuncio dello stato di) guerra o assedio, mobilitazione, sommossa, difficoltà nei trasporti, incendio, condizioni atmosferiche estreme, misure governative, tra cui in ogni caso divieti all'importazione e all'esportazione, contingentamenti e malfunzionamenti aziendali del venditore o dei suoi fornitori, come pure inadempienza da parte dei fornitori del venditore o di terzi in seguito alla quale lo stesso non riesce (più) a rispettare i suoi obblighi nei confronti della controparte.
- 2 Il venditore informerà il più rapidamente possibile la controparte del verificarsi, secondo il suo giudizio, di una situazione di forza maggiore e si accorderà con la controparte sul termine entro il quale il venditore rispetterà i propri obblighi. Se la situazione di forza maggiore è di carattere temporaneo, il venditore ha il diritto alla sospensione della sua prestazione per la durata della situazione di forza maggiore.
- 3 Se la situazione di forza maggiore dura più di 30 giorni, la controparte ha il diritto di procedere immediatamente e senza intervento giudiziario all'annullamento dell'accordo.

10 RESPONSABILITÀ

- 1 Il venditore non è tenuto ad alcun risarcimento danni, di qualsiasi natura esso sia, diretto o indiretto, tra cui il danno aziendale (compresi i mancati guadagni) riguardante beni mobili e immobili, il danno a persone, né alla controparte né a terzi. Il venditore non è in ogni caso responsabile se:
 - il danno è causato dall'uso o dalla trasformazione della merce fornita;
 - la merce fornita viene trasformata in un prodotto (finale) per cui la stessa non è adatta o non risulta esserlo;
 - la merce fornita risulta non adatta allo scopo per cui è stata acquistata.Il tutto tranne il caso, che la controparte è tenuta a dimostrare, di inadempienza o di azioni illecite del venditore o dei suoi subordinati, nella misura in cui questi ultimi agiscono nel rispetto delle esplicite istruzioni del venditore. L'eventuale responsabilità del venditore non ammonterà mai a più del valore netto delle merci consegnate.
- 2 Se il venditore è responsabile in base al comma 1, egli svincolerà la controparte da citazioni di terzi per risarcimento di danni come stabilito al primo comma. Se da parte di terzi viene presentata una richiesta di risarcimento a questo proposito nei confronti della controparte, la stessa informerà immediatamente il venditore tramite l'invio dei dati necessari. Per il resto la controparte si asterrà da qualsiasi azione in merito, a meno che il venditore non dia alla stessa il permesso o egli risulti essere in difetto nel respingere la richiesta di terzi.
- 3 Dopo che la merce consegnata è stata ricevuta senza reclami oppure dopo che la stessa è stata lavorata fino all'ottenimento del prodotto finale da parte o a nome della controparte, il venditore non è più in alcun modo da considerarsi responsabile, a prescindere da quanto stabilito al comma 1 e la controparte lo esonera da tutte le eventuali responsabilità della stessa e/o di terzi che lo vincolino al pagamento del risarcimento danni indipendentemente dalla causa del danno.
- 4 Questa limitazione della responsabilità vale se e fintanto che gli assicuratori della responsabilità del venditore non forniscono alcuna copertura per quel che riguarda il danno inflitto alla controparte e/o a terzi.
- 5 La responsabilità del venditore non va più in là di quanto stabilito in questo articolo.

11 RECLAMI

- 1 Eventuali reclami verranno presi in considerazione da parte del venditore solo se sono stati direttamente inviati per iscritto allo stesso entro quattordici giorni dalla consegna degli articoli in questione, dopo accurata descrizione della natura e della fondatezza dei reclami e con citazione del documento di spedizione/bolla di consegna e/o del numero di fattura.
- 2 Anche i reclami concernenti le fatture devono essere presentati per iscritto entro 14 giorni.
- 3 Se la controparte, otto giorni dopo il ricevimento della merce, non ha ancora ricevuto alcuna fattura, deve darne immediata comunicazione al venditore.
- 4 Dopo la scadenza del termine citato ai commi 1 e 2, si considera che la controparte ha sia accettato la merce che approvato la fattura. Il venditore non prenderà quindi più in considerazione i reclami.
- 5 Verranno presi in considerazione solo reclami per merci fornite alla controparte.
- 6 Se il reclamo riguarda difetti che possono rivelarsi solo con l'uso (difetti nascosti), il reclamo può essere fatto valere anche dopo quattordici giorni da quando il difetto è stato scoperto o avrebbe ragionevolmente potuto essere scoperto, ma mai più tardi di sei mesi dopo la data di fatturazione.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

- 7 I reclami possono essere fatti valere solo per quel che riguarda merci che si trovano ancora nello stato in cui sono state consegnate, fatto salvo il caso in cui si tratti di difetti nascosti.
- 8 I reclami non saranno tenuti in considerazione se risulta che la controparte o terzi hanno modificato o riparato qualcosa nelle merci, fatto salvo il caso in cui ciò sia avvenuto previa informazione e autorizzazione del venditore e il caso in cui la modifica o la riparazione non siano in relazione con i lavori che il venditore deve effettuare.
- 9 La qualità della merce e i materiali di lavorazione utilizzati nella stessa devono essere giudicati sulla base delle prescrizioni e dei requisiti di qualità in vigore alla data dell'offerta delle merci o dei materiali in questione. Discordanze limitate, comuni, giudicate accettate nel commercio o tecnicamente inevitabili, per quel che riguarda la qualità, la quantità, le dimensioni, i colori, la finitura, la misura, la lavorazione e simili non possono costituire base di reclamo.
- 10 In caso di reclami presentati tempestivamente, la controparte dovrà mettere il venditore in condizione, se lo stesso lo auspica, di controllare il reclamo; se ciò non avviene, lo stesso non potrà essere preso in considerazione.
- 11 Se il reclamo viene considerato fondato dal venditore:
- il venditore è obbligato a rispondervi nel miglior modo possibile;
 - il venditore è esclusivamente obbligato entro 15 giorni lavorativi a fornire la prestazione concordata, oppure ad accreditare i beni oggetto del reclamo entro 15 giorni lavorativi, senza che la controparte possa in seguito far valere alcun diritto a qualsivoglia risarcimento;
 - sui lavori eseguiti, il venditore ha il diritto di eseguire nel modo corretto questi lavori comunque entro 15 giorni lavorativi.
- 12 La presentazione di un reclamo non esime mai la controparte dai suoi obblighi di pagamento nei confronti del venditore, ad eccezione della possibilità di sospensione del pagamento per la parte su cui è stato presentato il reclamo, fintanto che il venditore non ha rispettato il suo obbligo di fornitura.
- 13 Il reso della merce fornita può avvenire solo previa autorizzazione scritta del venditore, alle condizioni da definire da parte del venditore. Se il venditore rifiuta di concedere l'autorizzazione scritta, egli deve motivare adeguatamente il suo rifiuto. Le spedizioni di reso devono avvenire sempre in porto franco, con citazione del documento di spedizione/bolla di consegna e/o del numero della fattura. I costi delle spedizioni di reso sono a carico della parte considerata in torto.

12 RISERVA DI PROPRIETÀ E ALTRE GARANZIE

- 1 Fatto salvo quanto stabilito dalle presenti condizioni, tutte le merci consegnate dal venditore alla controparte in un qualsiasi momento rimangono proprietà del venditore finché la controparte non abbia saldato completamente quanto deve al venditore, compresi interessi e costi, relativamente alla merce in oggetto o relativamente alla consegna di altre merci o altri servizi forniti dal venditore. Prima che le merci non siano completamente saldate, la controparte non è autorizzata a impegnare le stesse presso terzi o a trasferirne il possesso, a eccezione delle merci consegnate dal venditore che la controparte ceda a terzi secondo una normale logica di commercio. In caso di violazione della presente condizione, così come nel caso in cui si applichi del tutto o in parte l'articolo 15, il venditore ha il diritto di ritirare o di far ritirare tutte le merci consegnate dal venditore stesso dal posto in cui si trovano, senza che sia necessaria una qualche autorizzazione da parte della controparte o di un giudice. A questo punto inoltre ogni credito del venditore è immediatamente esigibile.
- 2 Nel caso in cui il venditore volesse esercitare i diritti citati al comma 1, la controparte fornisce al venditore o a terzi da questo indicati, l'autorizzazione incondizionata e inappellabile ad accedere a tutti i luoghi in cui si trovano o potrebbero trovarsi le proprietà del venditore e a ritirare tutte queste proprietà.
- 3 La controparte è tenuta a conservare le merci fornite con riserva di proprietà con la cura necessaria e come proprietà riconoscibile. La controparte è obbligata ad assicurare le merci, per la durata della riserva di proprietà, contro l'incendio, l'esplosione e i danni causati dall'acqua, nonché contro il furto e a fare esaminare al venditore le polizze di queste assicurazioni alla prima comunicazione. Tutti i diritti della controparte sugli assicuratori delle merci nelle citate assicurazioni, non appena il venditore lo richieda, vengono trasferiti dalla controparte al venditore secondo la modalità indicata dall'articolo 3:239 del Codice Civile, a maggiore garanzia dei crediti del venditore nei confronti della controparte.

13 DIRITTI D'AUTORE

- 1 Il venditore rimane proprietario dei diritti di proprietà intellettuale come per esempio il diritto d'autore e/o il diritto di modello per quel che riguarda le immagini, i disegni, i progetti, i modelli, i calcoli e ulteriori rappresentazioni tra cui cataloghi e depliant che riguardano le merci fornite.
- 2 Alla controparte non è concesso, senza autorizzazione scritta del venditore, utilizzare i diritti citati al comma 1 nel più ampio senso della parola, tra cui - anche se non limitatamente a questo - la realizzazione di riproduzioni.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

14 PAGAMENTO

- 1 A meno che sia non diversamente concordato per iscritto, il pagamento deve avvenire in contanti al momento della consegna, senza sconti o compensazioni, o tramite versamento o accredito su di un conto corrente bancario o un conto corrente postale indicato dal venditore, entro 30 giorni dalla data della fattura, oppure se consentito, dopo la data della valuta. Il giorno della valuta indicato sull'estratto conto bancario o postale del venditore è vincolante e viene quindi considerato il giorno del pagamento. Il pagamento effettuato entro il 14° giorno dà diritto ad uno sconto del 2%, a meno che le parti si siano accordate diversamente. FNLS/Vimagro si riservano il diritto di modificare annualmente lo sconto sul pagamento.
- 2 Tutti i pagamenti della controparte sono da considerarsi in primo luogo come saldo degli interessi di cui la stessa è debitrice, nonché dei costi di riscossione e/o dei costi amministrativi sostenuti dal venditore e vengono quindi portati in detrazione del credito insoluto più vecchio.
- 3 Finché la controparte non ha provveduto al saldo totale, il venditore si riserva il diritto di sospendere la consegna di merci della controparte date in riparazione (e simili) fintanto che la stessa non ha onorato tutti i propri debiti, compresi eventuali interessi e costi legali di riscossione.
- 4 Se il pagamento non è avvenuto entro il termine citato al comma 1, la controparte è legalmente in omissione e, a partire dall'ultima data di pagamento, debitrice di interessi uguali al tasso di interesse legale sugli importi ancora da saldare.
- 5 In caso di mancato pagamento, in caso di pagamento tardivo o in caso di mancato rispetto di uno degli altri obblighi della controparte, la stessa è debitrice al venditore, oltre che del prezzo di acquisto e degli interessi, anche dei costi di incasso giudiziari ed extragiudiziari che ammontano al 15% della somma del pagamento arretrato, con un minimo di 50 euro, derivanti dal mancato pagamento o dal mancato rispetto degli obblighi.
- 6 Il venditore è sempre autorizzato a compensare i crediti nei confronti della controparte con quanto è dovuto alla stessa, a condizione che siano rispettati i requisiti della compensazione.

15 RESCSSIONE DA PARTE DEL VENDITORE

- 1 Se la controparte non rispetta o non rispetta tempestivamente uno o più obblighi che le derivano da un accordo stipulato con il venditore, quest'ultimo ha il diritto di rescindere detto accordo nonché tutti gli accordi stipulati con la controparte in seguito a un'ingiunzione nella quale alla controparte viene dato un termine ragionevole per rispettare i propri obblighi, fatti salvi i diritti del venditore, in particolare il diritto dello stesso al totale risarcimento danni, compresi i costi giudiziari ed extragiudiziari sostenuti.
- 2 Se la controparte:
 - a viene dichiarata in stato di fallimento, in regime di concordato, presenta una richiesta di amministrazione controllata, chiede l'applicazione del regolamento di risanamento dei debiti per le persone fisiche (WSNP), oppure si trova in situazione di confisca di una parte o di tutte le sue proprietà;
 - b decede o viene messa sotto curatela;
 - c non rispetta uno degli obblighi che le derivano dalla Legge o dalle presenti condizioni;
 - d omette di saldare l'importo di una fattura o una parte dello stesso entro il termine stabilito per il saldo;
 - e procede alla cessazione della sua attività o di una parte importante della stessa, compresa la partecipazione della sua azienda in una società da costituire o già esistente, oppure apporta delle modifiche all'oggetto dell'impresa, il venditore ha il diritto, in seguito al semplice avverarsi di una delle sopraccitate circostanze, di sospendere del tutto o in parte l'esecuzione dell'accordo, di considerare l'accordo sciolto del tutto o in parte senza ulteriori avvisi e senza che sia richiesto alcun intervento giudiziario, di esigere immediatamente e nella sua totalità qualsiasi importo che gli sia dovuto dalla controparte basato sui lavori eseguiti dal venditore e/o sulle sue forniture senza che sia necessario alcun avviso o ingiunzione, tutto ciò fatto salvo il diritto del venditore al risarcimento di costi, danni e interessi.
- 3 Se il venditore ha fatto appello alla rescissione, il suo credito, aumentato degli interessi, dei danni e dei costi, è immediatamente esigibile.

16 DIRITTO APPLICABILE

- 1 A tutte le offerte e a tutti gli accordi del venditore nonché all'esecuzione degli stessi si applica esclusivamente il diritto olandese.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.

17 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie, comprese quelle considerate tali solo da una delle parti, derivanti da o riguardanti l'accordo cui si applicano queste condizioni o le relative condizioni, la sua interpretazione o esecuzione, sia di carattere letterale che giuridico, saranno decise dal Giudice Civile competente per il territorio di residenza del venditore, nella misura consentita dalle disposizioni di legge.
2. Quanto stabilito al comma 1 lascia inalterato il diritto del venditore di affidare la controversia al Giudice Civile competente secondo le normali regole di attribuzione. Le parti possono decidere di fare comporre la controversia tramite mediazione, arbitrato o parere vincolante.

18 EVENTUALI DISPOSIZIONI DI NULLITÀ

- 1 Se una o più disposizioni delle presenti condizioni generali sono o diventano nulle, la validità delle altre disposizioni rimane inalterata. Al posto delle eventuali disposizioni non valide, entrerà in vigore un regolamento adeguato, che avvicini in più possibile lo scopo delle parti e il risultato economico cui le stesse mirano.

Le condizioni sono depositate presso la Camera di Commercio della regione di Utrecht.